



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 6 dd. 06.03.2017

OGGETTO: Imposta Immobiliare semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sei** del mese di **marzo** alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
BERGHI VALTER	Consigliere	presente
CONTRINI ROBERTO	Consigliere	presente
CORNELLA MANUEL	Consigliere	presente
CORNELLA SAMUEL	Consigliere	presente
DALDOSS ALDO	Consigliere	assente giustificato
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
DELLAIDOTTI DINO	Consigliere	presente
DONATI RUBEN	Consigliere	assente giustificato
LIBERA MARCO	Consigliere	presente
MARGONARI RUDI	Vice Sindaco	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI FEDERICA	Consigliere	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente
TOMASI MORENO	Consigliere	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione depositata agli atti in sede di convocazione del Consiglio comunale in data 28.02.2017 ed udita l'Assessore relatrice Degiampietro Piera che precisa, in premessa, esservi nella stessa degli errori materiali consistenti nell'aver richiamato il periodo d'imposta 2016 (in tre punti nella premessa e nel dispositivo al punto 1, lettera f), con ciò intendendo invece il 2017 e dato atto della necessità di rettificare in tal senso la deliberazione ora in discussione;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (IMU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge finanziaria provinciale per il 2016" che ha introdotto modifiche nella disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);

Vista la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 "Legge finanziaria provinciale per il 2017" che ha introdotto modifiche nella disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2017, stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, che impegna i Comuni ad assumere una politica fiscale e tariffaria diretta a moderare la pressione;

Rilevato che in forza delle richiamate modifiche della normativa IM.I.S., dal periodo d'imposta 2016, l'abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente – articolo 5 comma 2 lettera b)) – che per scelta facoltativa dei Comuni e le relative pertinenze, sono esenti ma tale esenzione non si applica ai fabbricati delle categorie catastali A1, A8 ed A9 ed alle relative pertinenze per i quali continua a trovare applicazione la normativa IMIS "abitazione principale" in vigore nel 2015 (aliquota ridotta e detrazione di €316,93);

Visto inoltre che rimangono inalterate le facoltà riconosciute ai Comuni dall'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d) (assimilazione ad abitazione principale delle tipologie di abitazioni ivi previste che quindi, se non rientranti nelle categorie A1, A8 ed A9, diventano esenti) e dall'articolo 8, comma 2, lettera e) (aliquota agevolata, alternativa all'assimilazione, per le fattispecie di cui alle lettere a) e b));

Rilevato che secondo le disposizioni della rinnovata normativa IM.I.S. ed in seguito agli impegni assunti nel richiamato protocollo d'intesa, il quadro delle aliquote si presenta come di seguito articolato:

nel periodo d'imposta 2017 si applicano:

- per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 l'aliquota base nella misura dello 0,55%;
- per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9 l'aliquota base nella misura dello 0,79%;
- per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze) l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%;
- per il periodo d'imposta 2017, è determinata in € 1.500,00= la deduzione che si applica sulla rendita catastale non rivalutata per i fabbricati strumentali all'attività agricola;

- per il periodo d'imposta 2017 l'aliquota base delle aree edificabili e fattispecie assimilate è fissata nella misura dello 0,895%.

Si sottolinea e ricorda, con specifico riferimento alla manovra di bilancio 2017 dei Comuni, che: come per l'anno 2016 anche per l'anno 2017 la mancata adozione di apposita delibera delle aliquote IM.I.S., conferma le decisioni assunte per il 2016. Questo assume particolare rilevanza per quanto riguarda le aliquote base agevolate ora previste per alcune tipologie di attività produttive, aliquote che sono state oggetto di accordo tra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali in sede di Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale 2016, rientrando queste aliquote nella più ampia manovra fiscale territoriale. In attuazione del citato impegno i Comuni sono chiamati ad adottare per i fabbricati in questione specifiche decisioni nell'ambito della deliberazione relativa alle aliquote 2016. In caso di mancata adozione del provvedimento troveranno applicazione per questi fabbricati le aliquote deliberate per il 2015, e non le aliquote base dello 0,55% così come sopra concordate.

Ritenuto coerente adottare le aliquote base di cui alla legge provinciale ed al protocollo d'intesa è quindi necessario adottare una nuova deliberazione allo scopo di fissare le aliquote per l'anno 2017.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. odierna;

Richiamato il Regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive, in aggiunta alle situazioni in cui l'assimilazione è obbligatoria, in via facoltativa, ha previsto l'assimilazione ad abitazione principale de:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata né utilizzata da soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di provenienza. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare un'agevolazione per i fabbricati abitativi e le relative pertinenze concessi in comodato a parenti il linea retta entro il primo grado che la utilizzino per abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e) della citata L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, fissando per queste fattispecie un'aliquota agevolata pari allo 0,35%;

Dato atto che si propongono come segue le aliquote IM.I.S. a valere sul 2017 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquota	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A1, A8 e A9	0,35%	€ 316,93	
Fabbricato abitativo e pertinenze concessi in comodato a parenti di I° grado quale abitazione principale	0,35%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		

Fabbricati ad uso non abitativo D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Richiamato l'art. 8, comma 4 del Regolamento Comunale IM.I.S. il quale prevede che il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m. al fine del rispetto della tempistica prevista;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'emendamento proposto dal Consigliere Berghi Valter con nota pervenuta in data 06.03.2017 sub prot. n. 1222 nel testo che segue: *“modificare il dispositivo: 1) punto 1g...nella misura del 7.9 per mille”*;

Atteso che detto emendamento viene messo in discussione e successiva votazione e dato atto che, posto che la votazione ha il seguente esito: n. 5 voti favorevoli (Berghi Valter, Contrini Roberto, Cornella Manuel, Dellaidotti Dino e Libera Marco) e n. 8 voti contrari su n. 13 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, l'emendamento non è approvato;

Visto l'emendamento proposto dal Consigliere Berghi Valter con nota pervenuta in data 06.03.2017 sub prot. n. 1222 nel testo che segue: *“modificare il dispositivo: 2) punto 1f...nella misura del 7.9 per mille”*;

Atteso che detto emendamento viene messo in discussione e successiva votazione e dato atto che, posto che la votazione ha il seguente esito: n. 5 voti favorevoli (Berghi Valter, Contrini Roberto, Cornella Manuel, Dellaidotti Dino e Libera Marco) e n. 8 voti contrari su n. 13 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, l'emendamento non è approvato;

Udito l'emendamento proposto verbalmente dal Consigliere Berghi Valter in corso di seduta come segue: *“modificare il dispositivo: punto 1c nella misura come sopra indicata per il punto 1f”*;

Atteso che detto emendamento viene messo in discussione e successiva votazione e dato atto che, posto che la votazione ha il seguente esito: n. 5 voti favorevoli (Berghi Valter, Contrini

Roberto, Cornella Manuel, Dellaidotti Dino e Libera Marco) e n. 8 voti contrari su n. 13 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, l'emendamento non è approvato;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Berghi Valter, Contrini Roberto, Cornella Manuel, Dellaidotti Dino e Libera Marco) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2017:
 - a) per le abitazioni principali, limitatamente alle cat. catastali A1, A8, A9 (considerate di lusso), fattispecie assimilate e loro pertinenze nella misura dello 0,35%, con detrazione pari ad euro 316,93;
 - b) per i fabbricati abitativi e le relative pertinenze concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino per abitazione principale, nella misura dello 0,35%;
 - c) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze nella misura dello 0,895%;
 - d) per i fabbricati ad uso non abitativo di cui alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 nella misura dello 0,79%;
 - e) per i fabbricati ad uso non abitativo di cui alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 nella misura dello 0,55%;
 - f) per i fabbricati strumentali all'attività agricola nella misura dello 0,1%, con deduzione dalla rendita di euro 1.500,00;
 - g) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati nella misura dello 0,895%;
 - h) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895%.
2. di fissare per l'anno d'imposta 2017 la scadenza per il versamento dell'IM.I.S. al 16 giugno in acconto e al 16 dicembre a saldo;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. 201/2011, come convertito dalla L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione n. 8 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Berghi Valter, Contrini Roberto, Cornella Manuel, Dellaidotti Dino e Libera Marco) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. e s.m.;

MGM



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m..

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

=====

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- Albino Dellaidotti -

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -